

Le esperienze degli esecutori delle bonifiche

(Foligno, 11 aprile 2018)

Intervento del Presidente di Assobon

Quale presidente dell'Associazione Italiana di Imprese di Bonifica da ordigni e residuati bellici (Assobon) vorrei innanzitutto ringraziare il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per l'invito a questo convegno che ha voluto affrontare il tema della valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi, argomento molto sentito da chi opera quotidianamente sul campo come le imprese di bonifica. Saluto i rappresentanti della Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e tutti i convenuti al seminario con i quali Assobon ha il piacere di confrontarsi su un tema molto complesso.

L'associazione ha lo scopo di riunire, con spirito di cooperazione, tutte le imprese che eseguono lavori di ricerca e bonifica di mine ed altri ordigni residuati bellici e di rappresentarle in ogni circostanza in cui risultano coinvolti interessi comuni a tutte le associate, come in questa occasione.

In particolare, tra l'altro, si propone di far conoscere in ogni sede, anche istituzionale, i pericoli che derivano, alle persone e alle cose, dell'esistenza di mine e altri ordigni residuati bellici e promuovere iniziative affinché, nelle zone ed aree ove esistono questi residuati siano intraprese le operazioni di ricerca e bonifica atte a garantire l'incolumità pubblica e a rendere pienamente agibili le zone stesse, specie quando si intendono realizzare infrastrutture ed opere edilizie.

Proprio sulla base di questi obiettivi partecipiamo con grande interesse a questo tipo di iniziative che ci permettono di far conoscere il professionale approccio delle imprese di bonifica e evidenziare le criticità di questa delicata attività.

Venendo al tema del convegno, sentito con molto interesse i relatori che mi hanno proceduto, si può affermare che la valutazione del rischio, prevista dalla Legge 177/12, è eseguita preventivamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione(CSP), incaricato dal Committente. Si tratta però di capire quali sono gli strumenti in mano al CSP per espletare la sua funzione. Allo stato attuale credo si possa dire che oltre al buon senso possono avvalersi di un'analisi storica e documentale ed eventualmente, se mi è consentito il termine, di una "indefinita" analisi strumentale.

Al riguardo proprio le Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri dell'aprile 2017 recitano:” **I risultati, presi singolarmente, non portano mai all'esclusione tout-court della presenza di ordigni nel sottosuolo e/o della necessità della BOB, ma rappresentano una delle componenti del quadro d'insieme che il CSP deve costruire per addivenire ad una valutazione del rischio”**

La Difesa, consapevole di questo, si è posto il problema, anche per limitare un preoccupante utilizzo della valutazione del rischio in sostituzione della bonifica bellica sistematica ed evitare pericolosi ritrovamenti, come per esempio quello di Fano.

Così nel 2016 rivolgendosi alle imprese di bonifica, quando esse conducono attività di valutazione del rischio per conto del Coordinatore alla sicurezza, con specifici comunicati con l'intento di dare puntuali indicazioni al fine di salvaguardare la sicurezza. Per esempio prevede sanzioni laddove fossero rilevate eventuali infrazioni. Peraltra preoccupata della problematica e delle gravi conseguenze sulla sicurezza mette in guardia le imprese di bonifica a seguire imprescindibili requisiti di serietà, professionalità, competenza e moralità richiesti all'atto di iscrizioni all'Albo.

Questo è il punto: la Difesa interviene sulle imprese iscritte all'Albo; e gli altri operatori, come procedono?

La Difesa ha stabilito precise indicazioni e prevede specifiche sanzioni, specialmente alle imprese iscritte all'Albo; ma gli altri operatori, come procedono?

Non esiste uno specifico quadro di riferimento per quanto riguarda le Valutazioni. Si utilizzano metodologie che si basano più sui valori etici e professionali degli operatori che su chiari riferimenti normativi.

Si utilizzano GPR(Ground Penetrating Radar), peraltro vietati dalla Difesa per l'esecuzione dell'attività di bonifica per la fallibilità dei risultati, specialmente in relazione a terreni particolari ed a profondità maggiori di un metro.

Si effettuano valutazioni con i più disparati strumenti per "valutare" profondità fino ad oltre 7 metri.

Si sono viste valutazioni riportare un rischio nullo pur in presenza di segnali rilevati, eseguite da svariati rispettabili professionisti ma non in possesso di una specifica conoscenza di bonifica bellica. .

Tutto questo per Assobon appare contraddittorio e difficilmente condivisibile, ed anche eventualmente rischioso che una valutazione preventiva, sulla base della quale il CSP decide se eseguire o meno l'attività di bonifica bellica, non segua gli stessi corretti e severi requisiti imposti alle imprese specializzate nella bonifica sistematica. Sembra cioè incongruo il principio secondo il quale l'attività di bonifica bellica - che sulla base del D.M. 82/2015 (formazione dell'Albo) ha dei requisiti giustamente rigorosi per poter essere svolta - sia subordinata ad una "valutazione preventiva" fatta da un operatore che non è sottoposta agli stessi vincoli.

Inoltre ad Assobon appaiono poco incisive ed applicabili (se non nei confronti esclusivamente delle Ditte BCM facilmente individuabili) le sanzioni previste in caso

di infrazioni. Così poco incisive che le valutazioni continuano ad essere svolte da operatori che non seguono specifici standard, o specifiche procedure, .

Stante tale situazione, Assobon suggerisce di regolamentare questa attività con uno specifico e ben definito quadro normativo e, ove possibile, affidarla alle imprese iscritte all'Albo. In alternativa, Assobon sottolinea la necessità che almeno gli operatori che svolgono sul terreno l'attività, pur se dipendenti di aziende non BCM, siano muniti dei previsti brevetti BCM. Sarebbe inoltre opportuno, in quest'ottica, prevedere che le valutazioni siano trasmesse anche ai Reparti infrastrutture competenti territorialmente. Questo flusso informativo fornirebbe dati per costituire un archivio storico utile ai Reparti responsabili della verifica della bonifica, attuando nel contempo un controllo indiretto dell'applicazione dei requisiti previsti, nella considerazione che le modalità indicate da Geniodife per le imprese di bonifica che svolgono la valutazione del rischio sono assimilabili a quelle previste dalla direttiva per l'esecuzione della bonifica superficiale.

Siamo consapevoli che la materia è complessa e non appartiene ad un unico responsabile, c'è però la consapevolezza da parte di tutti gli interessati, e questo convegno lo ha appena dimostrato, di trovare rimedio a questa situazione di indeterminatezza che preoccupa tutti gli operatori del settore, tenuto conto che stiamo parlando di sicurezza.

E a proposito di sicurezza vorrei evidenziare un ultimo aspetto che spero venga rivisto, ed è quello dei costi.

Appare azzardato non considerare i costi della bonifica bellica tra quelli della sicurezza e considerarli solo una voce di lavorazione soggetta a ribasso.

Con questa approccio sicuramente si riducono i costi, ma a rischio della sicurezza. poiché vale il principio: la qualità dei lavori è direttamente proporzionale ai costi.

Pertanto credo sia tempo che ci si metta intorno ad un tavolo per affrontare concretamente la problematica e individuare le possibili soluzioni.

Naturalmente Assobon offre la propria disponibilità per far sentire la voce dei cantieri.